



Numero 133.975 di Repertorio

Numero 41.413 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro luglio duemiladiciannove, alle ore diciassette e trenta.

In Alessandria, via Vochieri n. 80, presso i locali della sala riunioni del CSVA.

Avanti a me **Giuseppe Mussa Notaio** alla residenza di Alessandria iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è comparso il signor:

MALASPINA CLAUDIO, nato in Alessandria il 18 luglio 1969, residente in Alessandria, via IV Martiri n. 97, codice fiscale MLS CLD 69L18 A182H come dichiara.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo della associazione senza fini di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**", con sede in Alessandria, frazione Valmadonna strada provinciale Pavia n. 22, codice fiscale 96009500065, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato del Settore Sanitario con decreto n. 4662/94 del Presidente della Regione Piemonte, riconosciuta quale persona giuridica privata dalla Giunta Regionale del Piemonte in data 27 settembre 1999,

dichiara

che è stata qui convocata, in questo giorno ed a quest'ora, l'assemblea straordinaria dei soci della associazione predetta, per discutere e deliberare sull'argomento contenuto nell'Ordine del giorno di cui infra, e chiama me Notaio ad assistervi e a redigere pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale istanza aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente signor **MALASPINA CLAUDIO**, nella citata sua qualità, il quale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario e dichiara e constata:

- che trattasi di assemblea in seconda convocazione, in quanto, la prima, indetta per il giorno 3 luglio 2019 alle ore 21.30 presso il Rifugio Cascina Rosa in Alessandria, Valmadonna, è andata deserta;
- che sono presenti in proprio n. nove associati e per delega n. tredici associati;
- che per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti **ELENA GAMALERO**, **ALESSANDRA GOTA**, **BARBARA CORDARA** e **ELISABETTA RICCI**;
- che pertanto l'Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento contenuto nel seguente

ORDINE DEL GIORNO
parte straordinaria

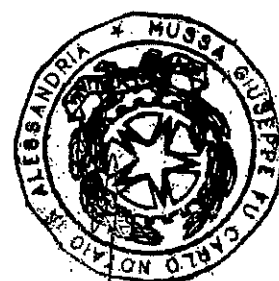
Modifiche statutarie richieste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.;

Parte ordinaria

approvazione del conto consuntivo (anno 2018) e preventivo (anno 2019) oltre alla relazione del Presidente sull'attività svolta.

Passando alla parte straordinaria all'ordine del giorno, il Presidente

Reg.to ad Alessandria
il 10/07/2019
n. 7262 serie 1T
esatti € -



dichiara:

- che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, successivamente integrato con D.Lgs. n. 105 del 2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cosiddetti "enti del terzo settore"), la cui disciplina risulta essere in parte già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- in particolare, il Presidente espone che, nella denominazione, deve essere contenuta l'espressione ODV (Organizzazione di Volontariato);

- inoltre, il Presidente espone che, nella denominazione, sarà contenuta l'ulteriore definizione Ente del Terzo Settore, in acronimo ETS, ma non fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; per cui, fino a tale momento, ETS non potrà essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

- l'ente ha accumulato, nel tempo, un patrimonio di euro 37.102,49 (trentasettemilacentodue virgola quarantanove) in contanti dovuto a donazioni varie di associati e di terzi;

- le finalità dell'ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del Terzo Settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta, così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;

- occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze, delle delibere delle assemblee e delle adunanze e delle delibere dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Il Presidente propone quindi di approvare il nuovo testo dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata, ben nota agli associati.

Il Presidente invita l'assemblea alla discussione.

Non avendo nessuno richiesto la parola, l'assemblea all'unanimità, delibera:

- di adottare il nuovo testo dello statuto, redatto ai sensi del Codice del terzo Settore, modificando la denominazione in "ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ODV", siglabile "A.T.A. Odv";

- di delegare l'organo amministrativo a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale, non appena lo stesso verrà istituito, compiendo tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione, autorizzandolo ad apportare allo statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

A questo punto, il Presidente mi presenta il nuovo testo dello statuto che, composto da sedici articoli, debitamente vidimato dal Presidente e da me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avuta dal Presidente, in presenza degli intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare nella parte straordinaria dell'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, viene autorizzato dall'Assemblea a sottoscrivere il presente verbale e l'allegato statuto.

Allegato "A" al n. 41.413 di Raccolta

Statuto di ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e
art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ODV"
siglabile "A.T.A. Odv "

Art. 1

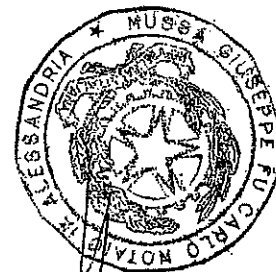
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., e il D.P.R. 361/2000 l'Organizzazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ODV", siglabile "A.T.A. Odv".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) a seguito dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'associazione opera nell'ambito
5. La durata dell'ODV è fissata fino al 31 dicembre 2040 salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberata dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 15.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apertistica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge come scopo la tutela e l'assistenza degli animali. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso, e nell'intento di agire a favore della collettività, contribuendo ad eliminare il fenomeno del randagismo e la diffusione delle malattie, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, svolgerà le seguenti attività:
 - Propaganda zoofila, compresa la pubblicità di tutti i mezzi utili a raggiungere lo scopo sociale, in particolare ad evitare un'eccessiva e dannosa riproduzione;
 - La gestione, sia in proprietà che in affitto o in comodato, di "rifugi" già esistenti, sia fondandone di nuovi;
 - L'assistenza e la cura degli animali bisognosi anche presso le abitazioni dove essi si trovano;
 - Il collocamento degli animali raccolti;
 - Il ricovero temporaneo di animali di proprietà di privati in caso di necessità del proprietario;
 - L'applicazione dell'eutanasia nei casi sofferenze gravi senza speranza di guarigione nei limiti e nei modi previsti dalla legge;
 - La denuncia degli organi competenti di maltrattamenti, sevizie e simili episodi che venissero a conoscenza dell'Associazione.



Ai fini della registrazione del presente atto, si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82 secondo periodo, terzo comma del D.Lgs. 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si chiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (art. 82 V comma del D.Lgs. 117/2017).

Il Presidente conferma il consenso già prestato ed, in ogni caso, consente il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del regolamento U.E. 2016/679; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Chiuso alle ore diciotto.

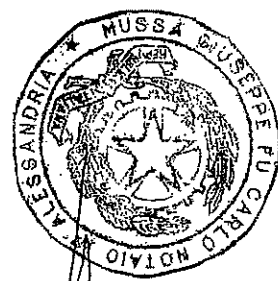
Richiesto

io Notaio ho rogato questo verbale, che da me letto, presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e sottoscritto, unitamente all'allegato statuto, dal Presidente e da me Notaio.

Consta di cinque pagine di tre fogli, ciascuno a due facciate, scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia.

Firmati: CLAUDIO MALASPINA

GIUSEPPE MUSSA Notaio



L'Associazione opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- attività di accoglienza, cura, mantenimento di animali con lo scopo di garantire i livelli essenziali di benessere. L'ODV si occupa di affidare in via definitiva gli animali a persone che assicurino loro riparo, cibo, cure e affetto;
- attività di sensibilizzazione sulla tematica della sterilizzazione, allo scopo di limitare e controllare la crescita numerica di esemplari e di conseguenza evitare che si creino i presupposti per la loro difficile gestione;
- iniziative di contrasto all'abbandono degli animali domestici e iniziative di diffusione della cultura della consapevolezza dei bisogni fisici e psicologici degli animali d'affezione;
- attività di gestione di strutture di accoglienza e spazi dedicati al benessere e allo sviluppo del rapporto uomo animale per raggiungere gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- attività informative e divulgative delle proprie azioni rivolte a tutti i cittadini;
- attività volte alla raccolta di fondi e materiale utile al sostentamento degli animali di cui l'ODV si prende cura.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente

sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Deve essere depositato annualmente presso il Registro Unico Nazionale.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice

2. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Odv tutte le persone fisiche o le Odv - in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di



volontariato, dando atto che, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., solo per le ODV costituite da persone giuridiche si può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato - che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

3. L'associazione tiene il libro degli associati.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso (nel caso di Associazioni costituite da ODV). Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, entro l'annualità di riferimento, e comporta la decadenza automatica della qualità di socio.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio ha la facoltà di chiedere una revisione dell'esclusione al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

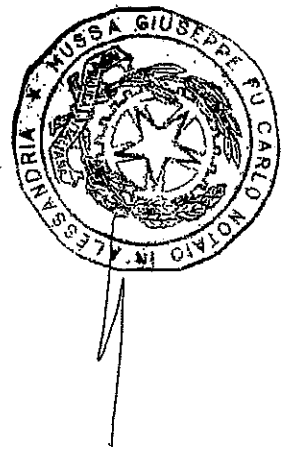
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo)



degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione viene effettuata tramite annuncio pubblicato su di uno dei giornali locali con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Il Consiglio Direttivo può decidere di inoltrare per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, la convocazione con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

12. L'associazione tiene il libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei

coniti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

j. delibera sull'esclusione dei soci;

k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.

n. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Odv con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle



spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione

formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

16. L'associazione tiene il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del

D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

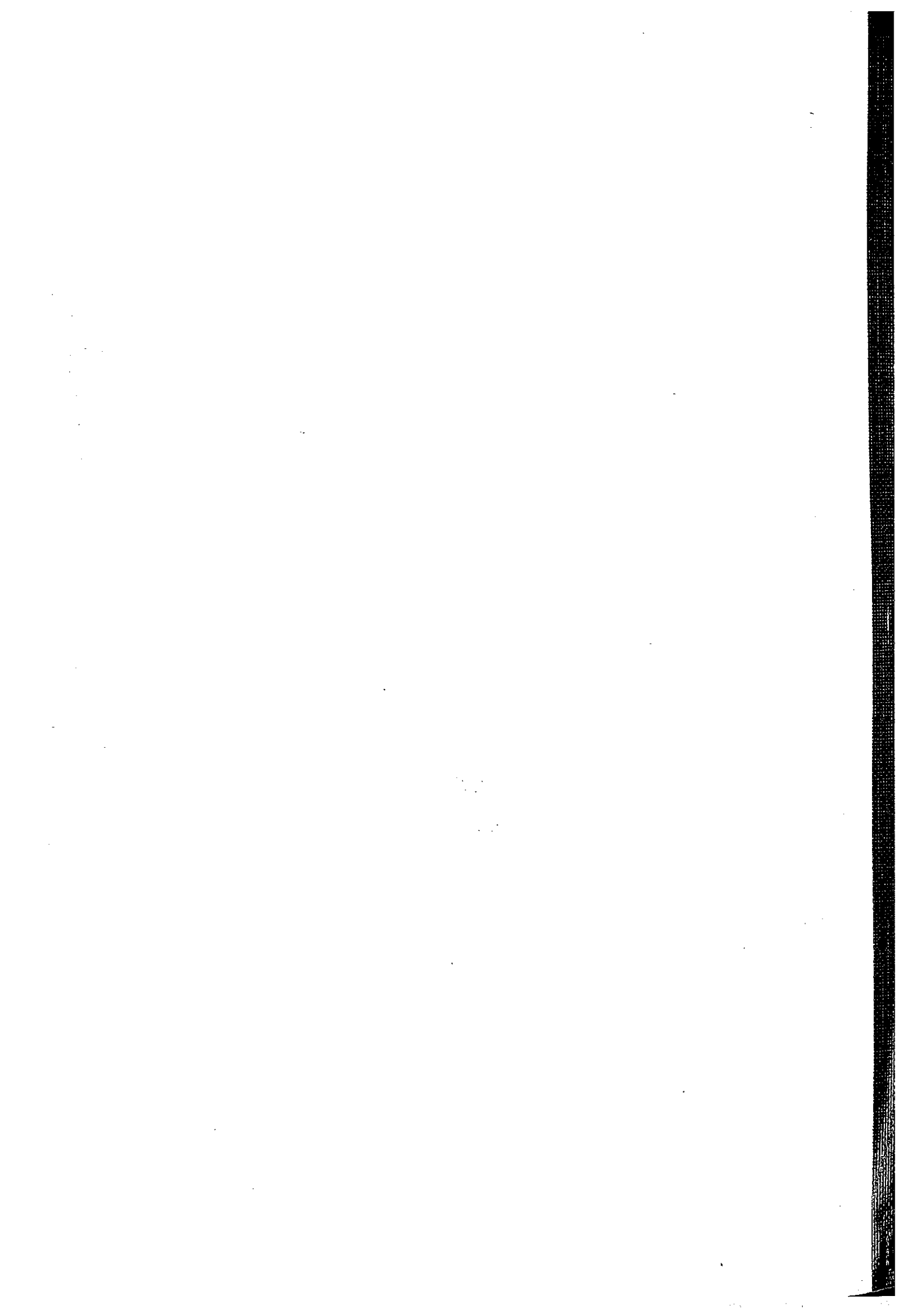
Alessandria, 4 luglio 2019

Firmati: CLAUDIO MALASPINA

GIUSEPPE MUSSA Notaio

Certifico io GIUSEPPE MUSSA Notaio alla residenza di Alessandria, che la presente copia composta di 13 pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso CONSENTITO Alessandria, Corso Roma n. 127, 17 ottobre 2019





Notaio Giuseppe Mussa

Da: Paola Ferrando <paola.ferrando@regione.piemonte.it> per conto di
volontariato.al@regione.piemonte.it
Inviato: martedì 10 settembre 2019 11.18
A: Notaio Giuseppe Mussa
Oggetto: Re: Comunicazione adeguamento statuto "ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI" ora "ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ODV"

Buongiorno,
la documentazione relativa all'adeguamento statutario dell'" ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ODV" è stata protocollata con il numero 38033 del 14/8/2019.

Cordialmente.

Paola Ferrando

> _____
>
>

Il 1 agosto 2019 alle 17.03 Notaio Giuseppe Mussa <gmussa@notariato.it> ha scritto:

>
>

Si invia la documentazione prevista dal D.Lgs 117/2017.

Cordiali saluti

Giuseppe Mussa Notaio

Mussa Notai Associati
Mussa Giuseppe – Mussa Carlo

> Corso Roma n. 127
> 15121 Alessandria
> tel. 0131 - 251 261
> fax 0131 - 235 956

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse

>

Paola Ferrando
Direzione Coesione Sociale
Settore Politiche per le famiglie, minori giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Via Guasco, 1
15121 Alessandria
Tel. 0131 285044

Avvertenze ai sensi Regolamento europeo 679/2016 le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, confidenziali, a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione.

Qualora ricevete il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, vi chiediamo di darne notizia via e-mail, di astenervi dal consultare il messaggio stesso e gli eventuali allegati e di cancellare il messaggio dal vostro sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento europeo 679/2016 trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto o in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal destinatario. Il Responsabile "pro tempore" del Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale garantisce la massima riservatezza dei dati da voi comunicati; gli stessi saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti. L'interessato può esercitare i propri diritti di soggetto interessato dandone comunicazione all'indirizzo email: antonella.caprioglio@regione.piemonte.it